

A C C O R D O

TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SUI CRITERI RELATIVI AI TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI.

VISTO l'articolo 31, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, secondo il quale la composizione degli Uffici all'estero per numero e qualificazione del personale è determinata dall'azione specifica che essi sono chiamati a svolgere nell'area a ciascuno propria;

VISTO l'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il quale prevede che i movimenti del personale sono disposti per esigenze di servizio;

VISTA la legge 22 dicembre 1990, n. 401, recante "Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'articolo 4, comma 3, lettera a) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, così come modificato dall'articolo 5, comma 1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Ministeri del 12 giugno 2003, in base al quale costituiscono oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singola Amministrazione i criteri generali per attuare la mobilità volontaria dei dipendenti tra la Sede centrale e le Sedi periferiche o tra le Sedi periferiche di una stessa Amministrazione;

VISTO l'articolo 13 del Contratto Collettivo Integrativo del Ministero degli Affari Esteri del 3 agosto 2000;

CONSIDERATO che l'Accordo tra l'Amministrazione degli Affari Esteri e le Organizzazioni Sindacali sui criteri relativi ai trasferimenti del personale delle aree funzionali, firmato il 22 maggio 2002, prorogato con il Protocollo del 14 giugno 2004, verrà a scadenza il 31 ottobre 2005;

RITENUTO di regolamentare in modo equo e trasparente i movimenti del personale, coniugando i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa con quelli del rispetto e della valorizzazione delle professionalità del personale;

**TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E LE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI SI CONCORDA QUANTO SEGUE:**

I - Parte generale

Articolo 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente accordo si applica al personale del Ministero degli Affari Esteri appartenente alle aree funzionali ed inquadrato in profili professionali per i quali la normativa vigente prevede l'avvicendamento tra gli Uffici dell'Amministrazione centrale e gli Uffici all'estero.
2. Gli avvicendamenti sono disposti sulla base delle esigenze di servizio, tramite liste di pubblicità diramate con comunicazione circolare a tutti gli Uffici dell'Amministrazione centrale ed all'estero.

Articolo 2

(Classificazione delle Sedi)

1. Le liste di pubblicità indicano, per ciascuna Sede, il livello di disagio stabilito ai sensi dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. Le liste indicano altresì le Sedi interessate da eventi bellici, da gravissime e non occasionali turbative dell'ordine pubblico o da altri eventi straordinari tali da esporre il personale a concreti rischi per la propria incolumità o ad eccezionali disagi.
3. Nel diramare le liste di pubblicità l'Amministrazione definisce, sulla base dell'esame dei posti-funzione rimasti vacanti per tre successive liste di pubblicità, di cui una ordinaria, i posti-funzione da considerare di *difficile copertura*.
4. Per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo relative al servizio presso Sedi belliche, particolarmente disagiate o disagiate ovvero presso posti-funzione di *difficile copertura*, si fa riferimento alla classificazione attribuita alla Sede ovvero alla definizione del posto-funzione alla data della presentazione della domanda, indipendentemente da eventuali successive variazioni, a condizione che il dipendente vi abbia prestato il periodo minimo di servizio previsto.

Articolo 3

(Limiti massimi e minimi di servizio all'estero)

1. Il limite massimo di servizio continuativo in un Ufficio all'estero è di cinque anni.
2. Il limite massimo complessivo di servizio continuativo all'estero è di nove anni per l'area funzionale "C" e di dieci anni per le restanti aree funzionali, per un numero di Sedi comunque non superiore a tre. Tale limite è inderogabile.
3. Il personale in servizio all'estero può, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione con comunicazione circolare, richiedere la pubblicità anticipata del proprio posto-funzione nell'anno precedente a quello in cui si completa il periodo minimo di permanenza in Sede, purché il compimento del periodo minimo avvenga entro il 30 settembre.
4. Il limite minimo di servizio negli Uffici all'estero è di due anni per le Sedi disagiate, particolarmente disagiate, belliche e per i posti-funzione di *difficile copertura*; di tre anni per le restanti Sedi.

Articolo 4

(Computo della permanenza continuativa presso l'Amministrazione centrale)

1. La permanenza continuativa in servizio presso l'Amministrazione centrale viene computata secondo gli stessi criteri previsti per la maturazione dell'anzianità di servizio di ruolo a tempo pieno.
2. Il servizio in posizione di comando e fuori ruolo presso altre Amministrazioni interrompe la permanenza continuativa presso l'Amministrazione centrale.
3. Il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale può presentare domanda di trasferimento solamente decorsi due anni dalla sottoscrizione del relativo contratto.

Articolo 5

(Deroghe ai limiti massimi e minimi di permanenza all'estero)

1. L'Amministrazione può, in via eccezionale, disporre deroghe al limite massimo di cinque anni di servizio continuativo in una Sede nei seguenti casi:
 - a) per specifiche e comprovate esigenze di servizio, previo consenso dell'interessato;
 - b) per gravi e documentate ragioni mediche riguardanti il dipendente o i suoi familiari a carico che ne rendano necessaria la presenza nella Sede;
 - c) per documentata necessità dei figli conviventi e a carico di terminare l'ultimo anno di un ciclo di studi di livello corrispondente o inferiore alle scuole secondarie.

Le deroghe di cui al presente comma non possono in alcun caso superare i dodici mesi, fermo restando il limite massimo di nove/dieci anni di servizio continuativo all'estero.

2. Al personale che abbia raggiunto il 65° anno di età e che abbia presentato istanza di permanere nei ruoli per un ulteriore biennio, può essere concessa, previa domanda da presentare entro il termine fissato dall'Amministrazione, una proroga del servizio nella stessa Sede sino al compimento del 67° anno, fermo restando il limite massimo di nove/dieci anni di servizio continuativo all'estero.
3. Deroghe ai limiti minimi di permanenza nella Sede possono essere disposte, consentendo il rientro presso l'Amministrazione centrale, esclusivamente per

straordinarie esigenze di servizio, previo consenso dell'interessato, o per eccezionali, comprovate ragioni di ordine personale.

4. Le deroghe previste nel presente articolo non si applicano alle Sedi romane di cui al successivo articolo 17.

Articolo 6

(Casi di esclusione)

1. E' considerata irricevibile la domanda di assegnazione all'estero presentata da candidati nei cui confronti è stato adottato un provvedimento disciplinare superiore alla censura nei due anni precedenti il termine stabilito per la presentazione della domanda. Il periodo di irricevibilità è elevato a cinque anni a seguito dell'adozione di un provvedimento di sospensione dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni.

2. L'Amministrazione considera irricevibile la domanda di assegnazione all'estero presentata da candidati nei cui confronti sia pendente un procedimento disciplinare sospeso nei cinque anni precedenti il termine stabilito per la presentazione della domanda, a seguito della comunicazione da parte dell'Autorità giudiziaria dell'avvio di indagini ovvero dell'esercizio dell'azione penale per i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare, in quanto configuranti un'ipotesi di reato doloso rilevante in relazione al servizio all'estero.

L'Amministrazione ha tuttavia la facoltà di considerare ricevibili le domande presentate dopo due anni dall'adozione del provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare senza che nel frattempo sia intervenuta una decisione di primo grado nel giudizio penale.

I limiti temporali di cui al presente comma non sono applicabili in caso di azione penale esercitata per reati particolarmente gravi.

3. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di esercitare l'apprezzamento discrezionale derivante dalle responsabilità che incombono sul dirigente generale competente per i movimenti del personale. Delle relative determinazioni è data comunicazione agli interessati.

4. In caso di sanzione disciplinare superiore alla censura comminata a personale in servizio all'estero, verrà disposto il richiamo presso l'Amministrazione centrale.

Articolo 7

(Compilazione e presentazione della domanda)

1. La domanda di trasferimento deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo allegato alla comunicazione di diramazione della lista di pubblicità, rispettando le modalità ivi indicate ed i seguenti principi generali:

- a) il candidato è tenuto ad indicare almeno tre posti-funzione della posizione economica e del profilo professionale di appartenenza, ovvero, qualora nella lista di pubblicità siano inseriti per uno specifico profilo professionale meno di sei posti-funzione, il numero inferiore previsto nella comunicazione di diramazione della lista;
- b) è consentito indicare un numero inferiore di posti-funzione in caso di candidature presentate da coniugi che intendano essere destinati esclusivamente alla stessa Sede ovvero a Sedi situate nella stessa città, qualora nella lista non sia presente un numero sufficiente di posti-funzione del rispettivo profilo per la loro assegnazione congiunta.

Ogni qualvolta i coniugi chiedano unicamente ed esplicitamente Sedi per assegnazione congiunta e tale assegnazione non risulti possibile, l'Amministrazione non procederà all'assegnazione di alcuno di essi;

- c) è altresì consentito indicare un numero inferiore di posti-funzione in caso di domanda di trasferimento ai fini del ricongiungimento familiare per validi e comprovati motivi attinenti la sfera familiare e personale del dipendente;
- d) in deroga alla precedente lettera a), i dipendenti in servizio presso l'Amministrazione centrale da più di dieci anni possono anche candidarsi unicamente per posti-funzione presso le Sedi romane di cui al successivo articolo 17;
- e) non è consentito candidarsi a posti-funzione situati nella stessa città nella quale si presta servizio;
- f) non è consentito candidarsi a più di due posti-funzione situati nello stesso Paese e a non più di uno nel Paese presso cui si presta servizio. I predetti limiti non includono i posti-funzione di *difficile copertura*;
- g) fermo restando quanto previsto alla lettera a), possono essere avanzate anche candidature per posti-funzione di profilo diverso da quello di appartenenza. In tal caso, va adeguatamente documentata la necessaria positiva esperienza professionale acquisita per un congruo periodo continuativo. In mancanza di tale documentazione, ovvero qualora la stessa sia carente, la candidatura relativa non è presa in considerazione;
- h) sono considerate ricevibili le candidature a posti-funzione di *difficile copertura* con profilo diverso da quello di appartenenza, fermo restando l'obbligo di indicare, tra tali posti-funzione, il numero minimo di cui alla lettera a).

2. Con la presentazione della domanda di trasferimento, il dipendente si impegna a ricoprire tutti i posti-funzione richiesti. Pertanto, non si tiene conto di eventuali annotazioni che limitino la disponibilità ad assumere servizio in una o più Sedi tra quelle indicate nella domanda di trasferimento.

3. Non sono ricevibili le domande di trasferimento del personale che alla data indicata per il possesso dei requisiti temporali di ricevibilità non abbia compiuto diciotto mesi di servizio presso l'Amministrazione centrale dal giorno di inquadramento nei ruoli del Ministero Affari Esteri.

Non sono ricevibili le domande di trasferimento del personale che non possa assicurare il periodo di servizio minimo previsto per la Sede, a causa della prossimità al 67° anno ovvero al compimento del periodo massimo di servizio all'estero.

Articolo 8

(Comunicazione e tempi dei movimenti)

1. Le assegnazioni vengono portate a conoscenza di tutto il personale con comunicazione circolare. Per coloro che hanno presentato domanda di trasferimento, il mancato inserimento del proprio nominativo nella predetta comunicazione equivale a tutti gli effetti alla notifica di mancata assegnazione.

2. I movimenti sono disposti, con un preavviso di almeno sessanta giorni, nei mesi da luglio a settembre, fatte salve specifiche esigenze di servizio che impongano tempi di trasferimento diversi. Compatibilmente con le complessive esigenze dell'insieme dei movimenti collegati, si tiene conto altresì delle particolari necessità scolastiche del personale, con figli al seguito, in servizio o assegnato a Sedi situate nell'emisfero australe.

3. L'Amministrazione può indicare, tra i posti-funzione pubblicizzati, quelli di urgente copertura, i cui movimenti possono avvenire in deroga a quanto indicato nel comma precedente.

Articolo 9

(Ritiro della domanda e rinuncia)

1. Il ritiro della domanda dopo il termine fissato per la presentazione delle candidature comporta, con provvedimento scritto notificato all'interessato, il richiamo presso l'Amministrazione centrale del personale in servizio all'estero e, per tutti, in assenza di eccezionali, sopravvenuti e documentati motivi di forza maggiore che vengano tempestivamente comunicati,

l'irricevibilità di eventuali candidature per un periodo di due anni dalla data della rinuncia.

2. La rinuncia al trasferimento presso la Sede assegnata equivale a tutti gli effetti al ritiro della domanda, con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Le stesse misure vengono adottate nei casi di autocertificazione non veritiera, fatti salvi eventuali diversi provvedimenti previsti dalla legge.

Articolo 10

(Verifica della documentazione e delle dichiarazioni)

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare l'effettivo possesso dei requisiti indicati dal candidato nella domanda. Qualora le verifiche diano esito negativo, la domanda viene dichiarata irricevibile e, fatti salvi eventuali diversi provvedimenti previsti dalla legge, nei confronti del dipendente vengono adottate le misure di cui all'articolo 9.

2. L'Amministrazione può altresì procedere a verificare le conoscenze linguistiche dichiarate, diverse da quelle da concorso e non adeguatamente documentate. In caso di esito negativo della verifica, fatti salvi eventuali diversi provvedimenti che si rendessero necessari, la candidatura ai posti-funzione per i quali tale lingua viene richiesta non è presa in considerazione, anche ai fini della ricevibilità della domanda.

II – LISTE DI PUBBLICITÀ

Articolo 11

(Lista di pubblicità ordinaria)

1. Entro il mese di dicembre, l'Amministrazione pubblicizza la lista ordinaria, sulla base dei posti-funzione da ricoprire presso gli Uffici all'estero nel corso dell'anno successivo, stabilendo un termine di trenta giorni per la presentazione delle candidature.

2. Sulla lista sono indicati i requisiti linguistici richiesti per ogni Sede. Per particolari esigenze di servizio, può inoltre essere prevista una nota

descrittiva delle specifiche competenze professionali richieste quale requisito per l'assegnazione ovvero quale titolo preferenziale.

Articolo 12

(Requisiti temporali di ricevibilità)

1. Possono candidarsi sulla lista di pubblicità ordinaria i dipendenti che, alla data del 31 dicembre dell'anno di pubblicazione della lista, siano in servizio presso l'Amministrazione centrale da almeno:

- a) diciotto mesi dal rientro dall'estero;
- b) dodici mesi per le candidature su Sedi particolarmente disagiate;
- c) sei mesi per le candidature su Sedi belliche, ovvero per posti-funzione di *difficile copertura*.

2. Il personale in servizio all'estero viene posto in avvicendamento d'ufficio con la lista di pubblicità ordinaria precedente il compimento del quinto anno di servizio nella Sede, fatta salva l'ipotesi di proroga di un anno ai sensi dell'articolo 5.

3. Sono altresì ricevibili le domande del personale che abbia richiesto la pubblicità del proprio posto-funzione in base all'articolo 3, comma 3.

4. Solo per le Sedi belliche ed i posti-funzione di *difficile copertura*, ed in assenza di altre candidature rispondenti ai requisiti richiesti, l'Amministrazione può considerare ricevibili anche le candidature del personale in servizio all'estero che non abbia richiesto la pubblicità anticipata del proprio posto-funzione purché il dipendente compia il periodo minimo di servizio nella Sede in cui presta servizio entro il 30 settembre dell'anno successivo alla pubblicazione della lista ordinaria.

Articolo 13

(Criteri di assegnazione)

1. L'Amministrazione predispone, per ciascun posto-funzione pubblicizzato, una graduatoria delle candidature ricevibili, ordinata secondo i seguenti criteri:

- a) corrispondenza della posizione economica e del profilo di appartenenza;
- b) conoscenza, al livello richiesto, della lingua indicata nella lista di pubblicità ovvero della lingua locale della Sede;

- c) rispondenza alle caratteristiche indicate nella eventuale nota descrittiva;
- d) provenienza da Sede bellica;
- e) provenienza da Sede particolarmente disagiata, limitatamente alle candidature per Sedi che non siano classificate come disagiate o particolarmente disagiate;
- f) provenienza da Sede disagiata, limitatamente alle candidature per Sedi che non siano classificate come disagiate o particolarmente disagiate;
- g) avvicendamento d'Ufficio da una Sede estera o permanenza presso l'Amministrazione centrale per più di cinque anni dall'ultimo rientro dall'estero o, per coloro che non hanno mai prestato servizio all'estero, dalla data di immissione nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri;
- h) permanenza presso l'Amministrazione centrale da meno di cinque anni, avendo prestato l'ultimo servizio immediatamente precedente il rientro – per tutto il periodo minimo richiesto – in Sede bellica;
- i) anzianità di inquadramento nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri nel profilo professionale di appartenenza nell'ambito della relativa posizione economica,
- j) anzianità nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri;
- k) domanda di assegnazione congiunta con il coniuge o ricongiungimento del dipendente con coniuge in servizio all'estero;
- l) provenienza da servizio a contratto ai sensi dell'articolo 152 del d.P.R. n. 18/67;
- m) anzianità di comando o di collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli Affari Esteri. A parità di anzianità di comando o collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli Affari Esteri, si tiene conto dell'anzianità nei ruoli presso l'Amministrazione di provenienza;
- n) durata della permanenza presso l'Amministrazione centrale dall'ultimo rientro dall'estero o, per coloro che non hanno mai prestato servizio all'estero, dalla data di assunzione di servizio nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri;
- o) posizione nel bollettino Ministero degli Affari Esteri.

2. L'Amministrazione procede alle assegnazioni tenendo conto delle preferenze espresse dai candidati, ferma restando l'esigenza di servizio di ricoprire tutti i posti-funzione pubblicizzati, che giustifica il ricorso a tutte le Sedi indicate dai candidati.

3. Sono fatti salvi i criteri e le procedure previste dalla specifica normativa per le nomine dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura.

Articolo 14

(Lista di pubblicità suppletiva)

1. Al termine delle assegnazioni relative alla lista ordinaria, l'Amministrazione pubblicizza una lista suppletiva per i posti-funzione non ricoperti, nonché per eventuali ulteriori posizioni rese disponibili, stabilendo un termine di quindici giorni per la presentazione delle candidature.
2. Per la pubblicità della lista suppletiva valgono, in quanto applicabili, i principi relativi alla diramazione ed alla presentazione delle candidature previsti per la lista ordinaria.
3. Possono candidarsi sulla lista suppletiva i dipendenti che, alla data del 31 ottobre dell'anno di pubblicazione della lista, siano in servizio presso l'Amministrazione centrale da almeno sei mesi, ovvero senza limiti temporali per le candidature su Sedi belliche o su posti-funzione di *difficile copertura*.

Articolo 15

(Criteri di assegnazione sulla lista suppletiva)

1. L'Amministrazione predispone, per ciascun posto-funzione pubblicizzato, una graduatoria delle candidature ricevibili, ordinata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) corrispondenza della posizione economica e del profilo di appartenenza;
 - b) conoscenza, al livello richiesto, della lingua indicata nella lista di pubblicità ovvero, in mancanza, della lingua locale della Sede, se diversa da quella richiesta nella pubblicità;
 - c) rispondenza alle caratteristiche indicate nella eventuale nota descrittiva;
 - d) durata della permanenza presso l'Amministrazione centrale dall'ultimo rientro dall'estero o, per coloro che non hanno mai prestato servizio all'estero, dalla data di assunzione di servizio nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri;
 - e) permanenza presso l'Amministrazione centrale da meno di cinque anni, avendo prestato l'ultimo servizio immediatamente precedente il rientro – per tutto il periodo minimo richiesto – in Sede bellica;
 - f) anzianità di inquadramento nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri nel profilo professionale di appartenenza nell'ambito della relativa posizione economica;
 - g) anzianità nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri;

- h) assegnazione congiunta con il coniuge o ricongiungimento del dipendente con coniuge in servizio all'estero;
- i) provenienza da servizio a contratto ai sensi dell'articolo 152 del d.P.R. n. 18/67;
- j) anzianità di comando o di collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli Affari Esteri. A parità di anzianità di comando o collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli Affari Esteri, si tiene conto dell'anzianità nei ruoli presso l'Amministrazione di provenienza;
- k) posizione nel bollettino MAE.

Articolo 16

(Liste di pubblicità straordinarie)

1. L'Amministrazione, qualora ne ricorrano le esigenze di servizio, pubblicizza con liste straordinarie i posti-funzione non ricoperti con la lista suppletiva ed altri comunque resisi disponibili e di urgente copertura.
2. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, alle liste straordinarie si applicano le stesse modalità di compilazione e presentazione della domanda nonché gli stessi criteri di assegnazione previsti per la lista suppletiva.
3. Su tali liste possono candidarsi, senza limiti temporali e senza obbligo di indicare il numero minimo di Sedi, i dipendenti in servizio presso l'Amministrazione centrale.
4. Il termine per la presentazione delle candidature può essere ridotto ad una settimana.
5. Solo per le Sedi belliche ed i posti-funzione di *difficile copertura*, ed in assenza di altre candidature rispondenti ai requisiti richiesti, l'Amministrazione può considerare ricevibili anche le candidature del personale in servizio all'estero purché, alla data indicata per il possesso dei requisiti temporali, abbia prestato servizio nella Sede di provenienza per un periodo minimo di due anni.
6. Per straordinarie esigenze di servizio, l'Amministrazione, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, può diramare liste straordinarie di pubblicità che derogano ai principi stabiliti con il presente Accordo.

Articolo 17
(Sedi romane)

1. Per i posti-funzione pubblicizzati per l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e la Rappresentanza permanente presso l'ONU a Roma sono ricevibili solamente le candidature del personale in servizio presso l'Amministrazione centrale.
2. Per le assegnazioni, si applicheranno i seguenti criteri:
 - a) corrispondenza della posizione economica e del profilo di appartenenza;
 - b) conoscenza, al livello richiesto, della lingua indicata nella lista di pubblicità;
 - c) rispondenza alle caratteristiche indicate nella eventuale nota descrittiva;
 - d) durata della permanenza continuativa presso l'Amministrazione centrale dall'ultimo rientro dall'estero o, per coloro che non hanno mai prestato servizio all'estero, dalla data di assunzione di servizio nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri;
 - e) anzianità di inquadramento nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri nel profilo professionale di appartenenza nell'ambito della relativa posizione economica;
 - f) anzianità nei ruoli del MAE dalla data di assunzione in servizio;
 - g) non aver mai prestato servizio nelle Sedi romane e, in via subordinata, non avere prestato servizio all'estero nel quinquennio precedente;
 - h) posizione nel bollettino MAE.

Articolo 18
(Riproposizione dei posti-funzione vacanti)

1. Entro quindici giorni dalle assegnazioni disposte in base alle liste di pubblicità, l'Amministrazione ripropone i posti-funzione rimasti vacanti al personale candidato con domanda ricevibile sulle stesse liste e che non è stato assegnato ad alcuna Sede. Per le assegnazioni, verranno applicati gli stessi criteri della lista cui esse si riferiscono.
2. In Sede di riproposizione dei posti vacanti dopo la lista ordinaria, a parità di corrispondenza della posizione economica e del profilo di appartenenza, di conoscenza della lingua richiesta, adeguatamente documentata e di rispondenza alle caratteristiche indicate nella eventuale nota descrittiva, si darà priorità al personale in avvicendamento d'Ufficio.

III – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

(Informazioni alle Organizzazioni sindacali)

1. L'Amministrazione informa le OO.SS. sulla pubblicazione delle liste, fornendo idonea documentazione, con un preavviso di una settimana rispetto alla diramazione.
2. Le assegnazioni sono disposte dall'Amministrazione previa informazione alle OO.SS. che sono chiamate ad esprimere eventuali osservazioni entro una settimana.
3. I termini di preavviso possono essere ridotti, in relazione all'urgenza, per le liste straordinarie.
4. L'Amministrazione provvede a convocare le OO.SS. per comunicare l'accoglimento o meno delle osservazioni.

Articolo 20

(Osservatorio tecnico sulla copertura delle Sedi)

1. Viene istituito l'Osservatorio tecnico sulla copertura delle Sedi tra Amministrazione ed Organizzazioni Sindacali, al fine di analizzare le problematiche relative ai posti-funzione di *difficile copertura* ed individuare interventi utili ad incentivare la copertura complessiva delle Sedi. L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno annuale.

Articolo 21

(Numero minimo di Sedi)

1. Le Parti concordano che, in vista della diramazione della lista di pubblicità ordinaria del 2006, l'Amministrazione, anche sulla base delle valutazioni del predetto Osservatorio tecnico circa il livello di copertura conseguito nel primo anno di applicazione del presente accordo, potrà, d'intesa con le Organizzazioni sindacali firmatarie, elevare da tre a cinque il numero minimo di posti-funzione da indicare nella domanda di trasferimento, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

Articolo 22

(Validità dell'accordo. Interpretazioni e modifiche)

1. Il presente accordo è valido dal 1° novembre 2005 sino al 31 ottobre 2007. Esso sarà rinegoziato tra le Parti ove ciò si rendesse necessario a seguito del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Ministeri, ovvero di eventuali innovazioni dell'attuale sistema classificatorio del personale.

2. Ogni modifica o interpretazione autentica dell'accordo farà oggetto di intesa tra le Parti.

Roma, 29 luglio 2005

Le Parti:

Il Delegato dell'Amministrazione

Il Direttore Generale per il Personalefirmato.....

FP/CGIL – Esterifirmato.....

FPS/CISL – Esterifirmato.....

UIL/PA – Esterifirmato.....

Federazione INTESA ..firmato (nota a verbale)....

FLP ..firmato (nota a verbale)....

CONFSAL/UNSA-SICISMAE firmato -3 agosto 2005– (nota a verbale)

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

1. Le Parti, con riguardo alle nomine a Direttore degli Istituti Italiani di Cultura del personale delle Aree Funzionali appartenente all'Area della Promozione Culturale, convengono sulla necessità di avviare, entro 6 mesi, un approfondimento degli aspetti concernenti le relative candidature, alla luce delle vigenti disposizioni normative in materia e della specificità dell'incarico di direzione di Istituto Italiano di Cultura.

2. Le Parti convengono altresì sull'esigenza di esaminare la questione relativa alla verifica della conoscenza delle lingue, diverse da quelle da concorso, indicate nelle liste di pubblicità, eventualmente tramite ricorso - d'intesa con l'Istituto Diplomatico e compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili - ad enti specializzati.

Roma, 29 luglio 2005

Le Parti:

Il Delegato dell'Amministrazione

Il Direttore Generale per il Personalefirmato.....

FP/CGIL – Esterifirmato.....

FPS/CISL – Esterifirmato.....

UIL/PA – Esterifirmato.....

Federazione INTESA ..firmato (nota a verbale)....

FLP ..firmato (nota a verbale)....

CONFSAL/UNSA-SICISMAE firmato -3 agosto 2005– (nota a verbale)